

Commercio (Anpit-Cisal)

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza ¹		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Anpit – Unica – Confimprenditori – Cisal - con l'assistenza di Cidec	29.8.2023	1.9.2023	31.8.2026	31.8.2026	-

¹ In caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del C.C.N.L. dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un'indennità retributiva provvisoria denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale" da determinarsi nella misura prevista dall'articolo 28 del CCNL.

COMMERCIO						
Liv.	Qualifiche	Paga Base Nazionale Conglobale Mensile				Indennità Funzione
		1.1.2022	1.9.2023	1.9.2024	1.9.2025	
Dirigente	Direttore Amministrativo	4.043,89	4.225,87	4.316,85	4.407,84	
Quadri	Responsabile Amministrativo	2.610,76	2.728,24	2.768,99	2.845,73	130,00
A1 (ex A)	Capo Servizio o Capo Settore	2.333,02	2.438,01	2.490,50	2.542,99	115,00
A2 (ex B1)	Capo Ufficio / Reparto	2.077,50	2.170,99	2.217,73	2.264,48	100,00
B1 (ex B2)	Impiegato di elevato concetto	1.866,41	1.950,40	1.992,39	2.034,39	
B2(ex B3)	Impiegato di Concetto	1.644,22	1.718,21	1.755,20	1.792,20	
C1(ex C)	Lavoratore Qualificato	1.488,69	1.555,68	1.589,18	1.622,67	
C2(ex D1)	Operatore Esperto Settoriale	1.366,48	1.427,97	1.458,72	1.489,46	
D1(ex D2)	Impiegato d'ordine	1.222,06	1.277,05	1.304,55	1.332,05	
D2 (ex E)	Op. Vendita	1.110,96	1.160,95	1.185,95	1.210,95	
1 Categoria Op. Vendita	Op. Vendita	1.710,01	1.786,96	1.825,44	1.863,91	
2 Categoria Op. Vendita	Op. Vendita	1.506,44	1.547,23	1.608,12	1.642,02	
3 Op. Vendita	Op. Vendita	1.363,94	1.425,32	1.456,01	1.486,69	
4 Op. Vendita	Op. Vendita	-	1.142,38	1.166,97	1.191,57	

Valori complessivi dell'indennità di contingenza e dell'EDR. Per gli operatori di vendita è previsto il ricorso alla retribuzione variabile

Elemento Perequativo Mensile Regionale – Valori Mensili da erogare per tredici mensilità										
Regione	Lombardia	Liguria	Trentino	Lazio	Toscana	Emilia Romagna	FRIULI Venezia	Umbria	Valle D'Aosta	Piemonte
Dirigente	273	258	258	251	244	266	211	200	200	189
Quadri	176	167	167	162	157	146	136	129	129	122
A1 (ex A)	128	149	149	145	141	130	122	116	116	109
A2 (ex B1)	140	133	133	129	125	116	108	103	103	97
B1 (ex B2)	126	119	119	116	113	104	97	92	92	87
B2(ex B3)	111	105	105	102	99	92	6	81	81	77
C1(ex C)	101	95	95	92	90	83	78	74	74	70
C2(ex D1)	92	87	87	85	82	76	71	68	68	64
D1(ex D2)	83	87	78	76	74	68	64	61	61	57
D2 (ex E)	75	71	71	69	67	62	58	55	55	52
Regione	Veneto	Marche	Abruzzo	Sicilia	Puglia	Campania	Sardegna	Calabria	Basilicata	Molise
Dirigente	153	113	73	73	66	58	55	36	36	36
Quadri	99	73	47	47	42	38	35	15	15	15
A1 (ex A)	88	65	42	42	38	34	32	10	10	10
A2 (ex B1)	79	58	37	37	34	30	28	10	10	10
B1 (ex B2)	71	52	34	30	30	27	25	10	10	10
B2(ex B3)	62	46	30	27	27	24	22	10	10	10
C1(ex C)	56	42	27	25	24	21	20	10	10	10
C2(ex D1)	52	38	25	22	22	20	18	10	10	10
D1(ex D2)	46	34	22	22	20	18	17	10	10	10
D2 (ex E)	42	31	20	20	18	16	15	10	10	10

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI				
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa ¹
Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario		Orario normale di lavoro settimanale
13	26	173		40 ore settimanali (da distribuire su 5 0 6 giornate lavorative) 45 ore settimanali per lavoratori discontinui

Clausole Elastiche: in caso di temporanea necessità dovuta a ragioni tecniche o organizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo Lavoratore la collocazione dell'ordinario orario di lavoro, purché tale variazione sia richiesta con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi e sia contenuta nei limiti del 25% (venticinque per cento) dell'orario e di 20 (venti) giorni lavorativi per anno. Al di fuori delle presenti ipotesi l'applicazione della presente Clausola Elastica determina il diritto all'Indennità per Clausola Elastica, per le sole ore variate, pari al 5% (cinque per cento) della Retribuzione Oraria

Quadri: è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time che sino a 30 (trenta) ore mensili con al meno 4 giornate lavorative

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI																																								
RETRIBUTIVI	<p>Una tantum</p> <p>non prevista. Indennità di Vacanza Contrattuale: Da riconoscere con la retribuzione del mese di settembre 2023 ai lavoratori per il periodo compreso tra aprile 2023 ed agosto 2023 in proporzione ai mesi di effettivo servizio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inquadramento</th> <th>IVC da erogare a settembre 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dirigente</td><td>819,49</td></tr> <tr><td>Quadri</td><td>529,07</td></tr> <tr><td>A1 (ex A)</td><td>472,79</td></tr> <tr><td>A2 (ex B1)</td><td>421,00</td></tr> <tr><td>B1 (ex B2)</td><td>378,23</td></tr> <tr><td>B2(ex B3)</td><td>333,20</td></tr> <tr><td>C1(ex C)</td><td>301,68</td></tr> <tr><td>C2(ex D1)</td><td>276,92</td></tr> <tr><td>D1(ex D2)</td><td>247,65</td></tr> <tr><td>D2 (ex E)</td><td>225,14</td></tr> <tr><td>1 Categoria Op. Vendita</td><td>378,23</td></tr> <tr><td>2 Categoria Op. Vendita</td><td>333,20</td></tr> <tr><td>3 Op. Vendita</td><td>301,68</td></tr> <tr><td>4 Op. Vendita</td><td>276,92</td></tr> </tbody> </table>	Inquadramento	IVC da erogare a settembre 2023	Dirigente	819,49	Quadri	529,07	A1 (ex A)	472,79	A2 (ex B1)	421,00	B1 (ex B2)	378,23	B2(ex B3)	333,20	C1(ex C)	301,68	C2(ex D1)	276,92	D1(ex D2)	247,65	D2 (ex E)	225,14	1 Categoria Op. Vendita	378,23	2 Categoria Op. Vendita	333,20	3 Op. Vendita	301,68	4 Op. Vendita	276,92									
	Inquadramento	IVC da erogare a settembre 2023																																						
	Dirigente	819,49																																						
	Quadri	529,07																																						
	A1 (ex A)	472,79																																						
	A2 (ex B1)	421,00																																						
	B1 (ex B2)	378,23																																						
	B2(ex B3)	333,20																																						
	C1(ex C)	301,68																																						
	C2(ex D1)	276,92																																						
D1(ex D2)	247,65																																							
D2 (ex E)	225,14																																							
1 Categoria Op. Vendita	378,23																																							
2 Categoria Op. Vendita	333,20																																							
3 Op. Vendita	301,68																																							
4 Op. Vendita	276,92																																							
<p>Premi aziendali e di risultato</p> <p>da definire in sede di contrattazione collettiva di secondo livello</p>																																								
<p>Welfare</p> <p>previsto su base contrattuale con le mensilità di dicembre 2024, dicembre 2025 e dicembre 2026. Spetta a tutti i lavoratori in forza , indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto(per il part time l'orario settimanale deve superare le 20 ore. I valori di Welfare Contrattuale saranno esposti nel cedolino pagare dovranno utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Importi per impiegati e operai</th> <th>Importi per Quadri</th> <th>Importi Dirigenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dicembre 2024</td><td>100,00</td><td>300,00</td><td>300,00</td></tr> <tr><td>Dicembre 2025</td><td>150,00</td><td>450,00</td><td>900,00</td></tr> <tr><td>Dicembre 2026</td><td>250,00</td><td>600,00</td><td>1.200,00</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Importi per impiegati e operai	Importi per Quadri	Importi Dirigenti	Dicembre 2024	100,00	300,00	300,00	Dicembre 2025	150,00	450,00	900,00	Dicembre 2026	250,00	600,00	1.200,00																								
Periodo	Importi per impiegati e operai	Importi per Quadri	Importi Dirigenti																																					
Dicembre 2024	100,00	300,00	300,00																																					
Dicembre 2025	150,00	450,00	900,00																																					
Dicembre 2026	250,00	600,00	1.200,00																																					
<p>Indennità trasferta</p> <p>compete il diritto alla diaria giornaliera quando la prestazione lavorativa non coincida con la sede contrattuale di lavoro e la stessa avvenga per l'intero orario ordinario giornaliero, ad almeno 60 (sessanta) chilometri dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo di lavoro sia raggiungibile dalla sede abituale (con i mezzi normali, ivi compresa l'autovettura del dipendente, se autorizzata) in un tempo normalmente superiore ad un'ora. Oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio compete: a. il rimborso delle spese non documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, nelle Trasferte Italia fino ad un importo massimo giornaliero di euro 15,00 (Euro quindici/00); nelle Trasferte Estero fino ad un importo massimo giornaliero di euro 25,00 (Euro venticinque/00); entrambi esenti da imposizione contributiva e fiscale. b. la Diaria giornaliera (valori da tabella in basso). Se il tempo di lavoro si estende oltre le due ore durante il viaggio, salvo che il Lavoratore non sia conduttore del mezzo di trasporto (nel qual caso gli spetterà l'intera retribuzione oraria), sarà retribuito con il 70% (settanta per cento) di maggiorazione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo Diaria Giornaliera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Quadri</td><td>45,00</td></tr> <tr><td>A</td><td>39,00</td></tr> <tr><td>B1</td><td>34,00</td></tr> <tr><td>B2</td><td>31,00</td></tr> <tr><td>B3</td><td>28,00</td></tr> <tr><td>C</td><td>25,00</td></tr> <tr><td>D1</td><td>23,00</td></tr> <tr><td>D2</td><td>21,00</td></tr> <tr><td>E</td><td>20,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Lavoratori Trasfertisti: a tali Lavoratori trasferitisti, indipendentemente dal fatto che essi si siano effettivamente recati in trasferta, sarà riconosciuta una "Diaria Trasfertisti" (soggetta per il 50% al prelievo contributivo e fiscale) per ciascun giorno effettivamente lavorato nel mese secondo i seguenti importi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo Diaria Trasfertisti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Quadri</td><td>23,00</td></tr> <tr><td>A</td><td>19,90</td></tr> <tr><td>B1</td><td>17,40</td></tr> <tr><td>B2</td><td>15,70</td></tr> <tr><td>B3</td><td>14,10</td></tr> <tr><td>C</td><td>12,80</td></tr> <tr><td>D1</td><td>11,00</td></tr> <tr><td>D2</td><td>10,80</td></tr> <tr><td>E</td><td>10,00</td></tr> </tbody> </table>	Livello	Importo Diaria Giornaliera	Quadri	45,00	A	39,00	B1	34,00	B2	31,00	B3	28,00	C	25,00	D1	23,00	D2	21,00	E	20,00	Livello	Importo Diaria Trasfertisti	Quadri	23,00	A	19,90	B1	17,40	B2	15,70	B3	14,10	C	12,80	D1	11,00	D2	10,80	E	10,00
Livello	Importo Diaria Giornaliera																																							
Quadri	45,00																																							
A	39,00																																							
B1	34,00																																							
B2	31,00																																							
B3	28,00																																							
C	25,00																																							
D1	23,00																																							
D2	21,00																																							
E	20,00																																							
Livello	Importo Diaria Trasfertisti																																							
Quadri	23,00																																							
A	19,90																																							
B1	17,40																																							
B2	15,70																																							
B3	14,10																																							
C	12,80																																							
D1	11,00																																							
D2	10,80																																							
E	10,00																																							
<p>Gratifica natalizia</p> <p>vedere Tredicesima</p>																																								
<p>Tredicesima</p> <p>1 mensilità normale, da corrispondere entro il 24.12</p>																																								
<p>Quattordicesima</p> <p>non prevista</p>																																								
<p>Altre mensilità aggiuntive</p> <p>non previste</p>																																								
<p>Scatti anzianità</p> <p>10 scatti triennali nella seguente misura:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo scatto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dirigente</td><td>72,80</td></tr> <tr><td>Quadro</td><td>47,00</td></tr> <tr><td>A1 (Ex A)</td><td>42,00</td></tr> <tr><td>A2 (Ex B1)</td><td>37,40</td></tr> <tr><td>B1 (ex B2) Op. 1 Cat</td><td>33,60</td></tr> <tr><td>B2 (ex B3) Op. 2 Cat.</td><td>29,60</td></tr> <tr><td>C1(ex C) Op. 3 Cat.</td><td>26,80</td></tr> <tr><td>C2 (ex D1)</td><td>24,60</td></tr> <tr><td>D1 (ex D2)</td><td>22,00</td></tr> <tr><td>D2 (ex E)</td><td>20,00</td></tr> </tbody> </table>	Livello	Importo scatto	Dirigente	72,80	Quadro	47,00	A1 (Ex A)	42,00	A2 (Ex B1)	37,40	B1 (ex B2) Op. 1 Cat	33,60	B2 (ex B3) Op. 2 Cat.	29,60	C1(ex C) Op. 3 Cat.	26,80	C2 (ex D1)	24,60	D1 (ex D2)	22,00	D2 (ex E)	20,00																		
Livello	Importo scatto																																							
Dirigente	72,80																																							
Quadro	47,00																																							
A1 (Ex A)	42,00																																							
A2 (Ex B1)	37,40																																							
B1 (ex B2) Op. 1 Cat	33,60																																							
B2 (ex B3) Op. 2 Cat.	29,60																																							
C1(ex C) Op. 3 Cat.	26,80																																							
C2 (ex D1)	24,60																																							
D1 (ex D2)	22,00																																							
D2 (ex E)	20,00																																							

RETRIBUTIVI	Scatti di Competenza	riconosciuti con cadenza triennale e d'importo pari all'1,5% della retribuzione mensile a patto che il lavoratore dimostri l'acquisizione, nel triennio, di almeno una competenza tecnico specifica di profilo, una competenza digitale ed una trasversale inerenti la propria qualifica professionale di inquadramento. Per i lavoratori provenienti dalla disciplina degli scatti di anzianità, la maturazione degli scatti di competenza parte dal giorno successivo a quello di raggiungimento dell'ultimo scatto di anzianità. Lo scatto di competenza può essere assorbito dal premio di produttività se la contrattazione integrativa lo prevede.																																																																										
	Anzianità convenzionale	non disciplinata																																																																										
	Straordinari (limiti e maggiorazioni)	<p>Maggiorazioni: <i>Maggiorazione straordinario Prolungato:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Preavviso Normale</th> <th>Richiesta Tempestiva</th> <th>Richiesta Urgente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali</td> <td>14%</td> <td>17%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>-Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali</td> <td>17%</td> <td>20%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno feriale</td> <td>22%</td> <td>25%</td> <td>28%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Maggiorazione straordinario Spezzato:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Preavviso Normale</th> <th>Richiesta Tempestiva</th> <th>Richiesta Urgente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali</td> <td>17%</td> <td>20%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>- Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali</td> <td>20%</td> <td>23%</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>-In regime diurno in giorno di riposo</td> <td>23%</td> <td>26%</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>- In regime diurno in giorno festivo</td> <td>25%</td> <td>28%</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno feriale</td> <td>25%</td> <td>28%</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>-In regime notturno in giorno di riposo</td> <td>28%</td> <td>31%</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>-In regime notturno in giorno festivo</td> <td>30%</td> <td>33%</td> <td>36%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Riposi Compensativi : In caso di richiesta di lavoro straordinario facoltativo eccedente le complessive 10 (dieci) ore giornaliere e le 48 (quarantotto) ore settimanali, competono oltre le maggiorazioni ridotte (Art.189 CCNL) anche la maturazione per il Lavoratore di corrispondenti riposi compensativi</p>					Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente	- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	14%	17%	20%	-Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	17%	20%	23%	- In regime notturno in giorno feriale	22%	25%	28%		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente	- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	17%	20%	23%	- Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	20%	23%	26%	-In regime diurno in giorno di riposo	23%	26%	29%	- In regime diurno in giorno festivo	25%	28%	31%	- In regime notturno in giorno feriale	25%	28%	31%	-In regime notturno in giorno di riposo	28%	31%	34%	-In regime notturno in giorno festivo	30%	33%	36%																							
		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente																																																																								
- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	14%	17%	20%																																																																									
-Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	17%	20%	23%																																																																									
- In regime notturno in giorno feriale	22%	25%	28%																																																																									
	Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente																																																																									
- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	17%	20%	23%																																																																									
- Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	20%	23%	26%																																																																									
-In regime diurno in giorno di riposo	23%	26%	29%																																																																									
- In regime diurno in giorno festivo	25%	28%	31%																																																																									
- In regime notturno in giorno feriale	25%	28%	31%																																																																									
-In regime notturno in giorno di riposo	28%	31%	34%																																																																									
-In regime notturno in giorno festivo	30%	33%	36%																																																																									
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	<p>la Contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni</p> <p>Materie demandate alla contrattazione integrativa: Orario di lavoro, mansioni, trattamento economico e assistenziale, istituzione o disciplina particolare dei Premi di produttività o presenza, dell'Indennità di trasporto, dell'Indennità di mensa o dei buoni pasto, cambiamento della sede di lavoro, tipologie contrattuali (Tempo Parziale/Lavoro Determinato/Somministrazione /Apprendistato/Telelavoro), controlli a distanza, appalto, crisi Aziendali, Enti Bilaterali. A favore dei Dipendenti che non percepiscono trattamenti economici collettivi di Secondo livello, eccedenti quelli spettanti in applicazione del presente C.C.N.L. o nel caso di Contrattazione di Secondo livello decaduta, sarà riconosciuta la Nuova Indennità di Mancata Contrattazione, introdotta dal Protocollo d'Intesa del 9 aprile 2016 che accorpa in unica voce mensile le ex "I.M.M.C." e "I.A.M.C." previste dal previgente C.C.N.L. "Commercio"</p>																																																																											
Indennità	<p>Di Trasferimento: il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell'eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell'alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un'indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane;</p> <p>4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva. Di maneggio danaro: al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e completa responsabilità per errori con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell'incarico e della responsabilità, un'Indennità mensile di cassa o di maneggio danaro pari ad euro 70,00 (settanta Euro) lordi. Di Mancata Contrattazione : in caso di mancata Contrattazione di Secondo livello (Aziendale o Territoriale), deve essere erogata per 12 mensilità secondo i valori indicati dall'accordo di rinnovo 17 dicembre 2019 attestante i valori da erogare complessivi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Valori mensili IMC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dirigente</td><td>222,00</td></tr> <tr><td>Quadro</td><td>143,00</td></tr> <tr><td>A1 (Ex A)</td><td>128,00</td></tr> <tr><td>A2 (Ex B1)</td><td>114,00</td></tr> <tr><td>B1 (ex B2) Op. 1 Cat</td><td>102,00</td></tr> <tr><td>B2 (ex B3) Op. 2 Cat.</td><td>90,00</td></tr> <tr><td>C1(ex C) Op. 3 Cat.</td><td>82,00</td></tr> <tr><td>C2 (ex D1)</td><td>75,00</td></tr> <tr><td>D1 (ex D2)</td><td>67,00</td></tr> <tr><td>D2 (ex E)</td><td>61,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Reperibilità :per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, le Aziende riconosceranno al Lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d'intervento, una specifica indennità giornaliera.</p> <p>Importi spettanti in euro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>16 ore di Reperibilità in Giorno Feriale</th> <th>24 ore di Reperibilità in Giorno di Riposo</th> <th>12 ore di Reperibilità in Giorno Festivo o Riposo</th> <th>24 ore di Reperibilità in Giorno Festivo o Riposo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Quadri</td><td>14,65</td><td>21,97</td><td>21,97</td><td>52,18</td></tr> <tr><td>A</td><td>12,65</td><td>18,98</td><td>18,98</td><td>45,08</td></tr> <tr><td>B1</td><td>10,99</td><td>16,48</td><td>16,48</td><td>39,14</td></tr> <tr><td>B2</td><td>9,66</td><td>14,48</td><td>14,48</td><td>34,40</td></tr> <tr><td>B3</td><td>8,99</td><td>13,48</td><td>13,48</td><td>32,02</td></tr> <tr><td>C</td><td>8,32</td><td>12,49</td><td>12,49</td><td>29,66</td></tr> <tr><td>D1</td><td>7,66</td><td>11,49</td><td>11,49</td><td>27,28</td></tr> <tr><td>D2</td><td>7,19</td><td>10,79</td><td>10,79</td><td>25,62</td></tr> <tr><td>E</td><td>6,66</td><td>9,99</td><td>9,99</td><td>23,72</td></tr> </tbody> </table>				Livello	Valori mensili IMC	Dirigente	222,00	Quadro	143,00	A1 (Ex A)	128,00	A2 (Ex B1)	114,00	B1 (ex B2) Op. 1 Cat	102,00	B2 (ex B3) Op. 2 Cat.	90,00	C1(ex C) Op. 3 Cat.	82,00	C2 (ex D1)	75,00	D1 (ex D2)	67,00	D2 (ex E)	61,00	Livello	16 ore di Reperibilità in Giorno Feriale	24 ore di Reperibilità in Giorno di Riposo	12 ore di Reperibilità in Giorno Festivo o Riposo	24 ore di Reperibilità in Giorno Festivo o Riposo	Quadri	14,65	21,97	21,97	52,18	A	12,65	18,98	18,98	45,08	B1	10,99	16,48	16,48	39,14	B2	9,66	14,48	14,48	34,40	B3	8,99	13,48	13,48	32,02	C	8,32	12,49	12,49	29,66	D1	7,66	11,49	11,49	27,28	D2	7,19	10,79	10,79	25,62	E	6,66	9,99	9,99	23,72
Livello	Valori mensili IMC																																																																											
Dirigente	222,00																																																																											
Quadro	143,00																																																																											
A1 (Ex A)	128,00																																																																											
A2 (Ex B1)	114,00																																																																											
B1 (ex B2) Op. 1 Cat	102,00																																																																											
B2 (ex B3) Op. 2 Cat.	90,00																																																																											
C1(ex C) Op. 3 Cat.	82,00																																																																											
C2 (ex D1)	75,00																																																																											
D1 (ex D2)	67,00																																																																											
D2 (ex E)	61,00																																																																											
Livello	16 ore di Reperibilità in Giorno Feriale	24 ore di Reperibilità in Giorno di Riposo	12 ore di Reperibilità in Giorno Festivo o Riposo	24 ore di Reperibilità in Giorno Festivo o Riposo																																																																								
Quadri	14,65	21,97	21,97	52,18																																																																								
A	12,65	18,98	18,98	45,08																																																																								
B1	10,99	16,48	16,48	39,14																																																																								
B2	9,66	14,48	14,48	34,40																																																																								
B3	8,99	13,48	13,48	32,02																																																																								
C	8,32	12,49	12,49	29,66																																																																								
D1	7,66	11,49	11,49	27,28																																																																								
D2	7,19	10,79	10,79	25,62																																																																								
E	6,66	9,99	9,99	23,72																																																																								

RETRIBUTIVI	Lavoratori Discontinui	<p>Retribuzione: per i lavoratori discontinui, la retribuzione mensile dovuta è quella prevista per il loro livello d'inquadramento (livello D2 o E) correlato alla mansione normalmente svolta o al contenuto professionale prevalente. La retribuzione oraria sarà ricavata dal rapporto tra la Retribuzione e l'orario settimanale pattuito moltiplicato per il coefficiente 4,33 con arrotondamento all'unità. Nel caso di decimale pari a 0,5 l'arrotondamento sarà all'unità superiore</p> <p>Straordinari una volta superato l'orario di lavoro normale (45 ore settimanali), decorrerà la qualificazione del lavoro straordinario con la maggiorazione del 14% (quattordici per cento) per le prime 8 (otto) ore e del 17% (diciassette per cento) per le ore eccedenti. Le percentuali di maggiorazione saranno incrementate secondo la seguente tabella:</p> <p><i>Maggiorazione per Supplementare Prolungato:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Preavviso Normale</th> <th>Richiesta Tempestiva</th> <th>Richiesta Urgente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Entro le 8 ore settimanali di straordinario</td> <td>14%</td> <td>17%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- Oltre le 8 ore settimanali di straordinario</td> <td>14%</td> <td>20%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno feriale</td> <td>22%</td> <td>25%</td> <td>28%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Maggiorazione per Supplementare Spezzato:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Preavviso Normale</th> <th>Richiesta Tempestiva</th> <th>Richiesta Urgente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Entro le 8 ore settimanali di straordinario</td> <td>17%</td> <td>20%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>- Oltre le 8 ore settimanali di straordinario</td> <td>20%</td> <td>23%</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>- In regime diurno in giorno di riposo</td> <td>23%</td> <td>26%</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>- In regime diurno in giorno festivo</td> <td>25%</td> <td>28%</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno feriale</td> <td>25%</td> <td>28%</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno di riposo</td> <td>28%</td> <td>31%</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno festivo</td> <td>30%</td> <td>33%</td> <td>46%</td> </tr> </tbody> </table>		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente	- Entro le 8 ore settimanali di straordinario	14%	17%	20%	- Oltre le 8 ore settimanali di straordinario	14%	20%	23%	- In regime notturno in giorno feriale	22%	25%	28%		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente	- Entro le 8 ore settimanali di straordinario	17%	20%	23%	- Oltre le 8 ore settimanali di straordinario	20%	23%	26%	- In regime diurno in giorno di riposo	23%	26%	29%	- In regime diurno in giorno festivo	25%	28%	31%	- In regime notturno in giorno feriale	25%	28%	31%	- In regime notturno in giorno di riposo	28%	31%	34%	- In regime notturno in giorno festivo	30%	33%	46%
		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente																																														
	- Entro le 8 ore settimanali di straordinario	14%	17%	20%																																														
	- Oltre le 8 ore settimanali di straordinario	14%	20%	23%																																														
- In regime notturno in giorno feriale	22%	25%	28%																																															
	Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente																																															
- Entro le 8 ore settimanali di straordinario	17%	20%	23%																																															
- Oltre le 8 ore settimanali di straordinario	20%	23%	26%																																															
- In regime diurno in giorno di riposo	23%	26%	29%																																															
- In regime diurno in giorno festivo	25%	28%	31%																																															
- In regime notturno in giorno feriale	25%	28%	31%																																															
- In regime notturno in giorno di riposo	28%	31%	34%																																															
- In regime notturno in giorno festivo	30%	33%	46%																																															
Cottimo, magg. garantita	non previsti																																																	
Mansioni promiscue	<p>il Lavoratore adibito con carattere di prevalenza ad una mansione e che effettui periodicamente sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori, se protrate con continuità per oltre il 30% (trenta per cento) del tempo complessivo dovrà essere inquadrato nella qualifica di categoria superiore. Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità, ma senza il criterio di prevalenza e sono richieste da esigenze sostitutive il lavoratore manterrà il proprio livello</p> <p>Indennità di sostituzione - spetta in entrambi i casi e deve essere commisurata alla differenza retributiva tra il livello d'appartenenza e quello della mansione superiore, proporzionata al tempo mediamente dedicato alla mansione superiore</p>																																																	
Erogazione TFR	nessuna particolarità																																																	
Vitto e alloggio	<p>Pausa: a) Lavoratori giornalieri e a tempo pieno: l'intervallo varia da 30 (trenta) minuti ad un massimo di 2 (due) ore. In caso di intervallo superiore alle due ore, al Lavoratore dovrà essere riconosciuta l'Indennità di Pausa Prolungata. b) Lavoratori "H24" (su 3 turni giornalieri): è prevista una pausa di 15 (quindici) minuti retribuiti nell'arco delle 8 (otto) ore di lavoro. Normalmente, tale pausa sarà autonomamente gestita dall/i Lavoratore/i, nel rispetto della compatibilità con le esigenze lavorative. c) Lavoratori turnisti (con 2 turni giornalieri): viene prevista una pausa di 15 (quindici) minuti retribuiti, oppure una pausa da 30 (trenta) a 60 (sessanta) minuti non retribuita, mediante ampliamento dei termini iniziali e finali dell'orario di lavoro</p>																																																	
Ferie	nella misura di 176 ore annue. Cessione delle Ferie Solidali: come da previsione di legge																																																	
Permessi retribuiti	<p>nella misura di 32 ore annue</p> <p>Diritto allo Studio - Permessi per il/i giorno/i dell'esame. Possibilità di concordare un orario di lavoro compatibile con le esigenze dell'Azienda per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami. Esenzione dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali, salvo quello richiesto a fronte di proporzionati eventi imprevedibili che resta, in ogni caso, obbligatorio</p>																																																	
Banca delle ore	<p>l'Azienda potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro: a) intensificare l'orario ordinario di lavoro, con successiva prevista rarefazione retribuita a recupero delle ore lavorate nell'intensificazione; b) ridurre l'orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione. Il saldo massimo (positivo e negativo) della Banca delle Ore potrà essere di 160 (centosessanta) ore, sia a favore del Lavoratore che del Datore.</p> <p>Maggiorazioni per le intensificazioni dell'orario di lavoro:</p> <p>Maggiorazione nel mese in Prolungato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Preavviso Normale</th> <th>Richiesta Tempestiva</th> <th>Richiesta Urgente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali</td> <td>3%</td> <td>6%</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>- Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali</td> <td>6%</td> <td>9%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno feriale</td> <td>11%</td> <td>14%</td> <td>17%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maggiorazione nel mese in Spezzato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Preavviso Normale</th> <th>Richiesta Tempestiva</th> <th>Richiesta Urgente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali</td> <td>6%</td> <td>9%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>- Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali</td> <td>9%</td> <td>12%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>- In regime diurno in giorno di riposo</td> <td>12%</td> <td>15%</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>- In regime diurno in giorno festivo</td> <td>14%</td> <td>17%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno feriale</td> <td>14%</td> <td>17%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno di riposo</td> <td>17%</td> <td>20%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno festivo</td> <td>19%</td> <td>22%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di accredito del saldo positivo della banca delle ore compete una maggiorazione del 15%</p>		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente	- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	3%	6%	9%	- Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	6%	9%	12%	- In regime notturno in giorno feriale	11%	14%	17%		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente	- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	6%	9%	12%	- Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	9%	12%	15%	- In regime diurno in giorno di riposo	12%	15%	18%	- In regime diurno in giorno festivo	14%	17%	20%	- In regime notturno in giorno feriale	14%	17%	20%	- In regime notturno in giorno di riposo	17%	20%	23%	- In regime notturno in giorno festivo	19%	22%	25%	
	Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente																																															
- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	3%	6%	9%																																															
- Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	6%	9%	12%																																															
- In regime notturno in giorno feriale	11%	14%	17%																																															
	Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente																																															
- Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	6%	9%	12%																																															
- Oltre le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali	9%	12%	15%																																															
- In regime diurno in giorno di riposo	12%	15%	18%																																															
- In regime diurno in giorno festivo	14%	17%	20%																																															
- In regime notturno in giorno feriale	14%	17%	20%																																															
- In regime notturno in giorno di riposo	17%	20%	23%																																															
- In regime notturno in giorno festivo	19%	22%	25%																																															
Festività	nessuna particolarità																																																	
Festività soppresse	4 giornate di riposo per anno fruibili a gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale (massimo 32 ore annue)																																																	
Permanenza massima passaggio cat. Superiore	<p>al Lavoratore dipendente che per almeno un mese solare sia temporaneamente adibito a mansione superiore, limitatamente a tale tempo, gli sarà riconosciuto il trattamento economico corrispondente a tale mansione superiore. Qualora l'esercizio delle prevalenti mansioni superiori si protragga oltre 6 (sei) mesi consecutivi, il dipendente dovrà essere inquadrato nella categoria superiore. Nel caso l'esercizio delle prevalenti mansioni superiori fosse frazionato e/o ricorrente, l'assegnazione diverrà definitiva quando tale esercizio sia complessivamente protratto per 12 (dodici) mesi di effettivo lavoro nell'arco dell'ultimo triennio. Quadri: L'assegnazione della qualifica di Quadro al Lavoratore che svolge le relative mansioni, che non sia avvenuta per sostituzione di altro Quadro assente con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il termine previsto dalla Legge (sei mesi solari consecutivi)</p>																																																	
Malattia	<p>Comporto: lavoratore non in prova, fino a 2 (due) anni di anzianità: ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 90 (novanta) giorni solari, continuati o frazionati. Oltre 2 (due) anni di anzianità: il Lavoratore ha diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi, per un massimo di 90 (novanta) giorni solari, con l'incremento di 30 (trenta) giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, ma con il limite di 365 (trecentosessantacinque) giorni di prognosi complessiva. Malattia continuativa con prognosi superiore a 60 (sessanta) giorni per lavoratori con oltre 5 (cinque) anni di anzianità: fermo restando il limite di 365 giorni di prognosi complessiva nell'arco temporale mobile degli ultimi 5 (cinque) anni dalla data dell'inizio dell'evento morboso, ai fini del computo del periodo di comporto contrattuale, tale malattia sarà considerata solo per i due terzi della sua effettiva durata</p>																																																	
ASSENZE																																																		

ASSENZE		Trattamento Economico: dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno, detto "periodo di Carenza": integrazione aziendale pari al 50% (cinquanta per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore. Dal 4° (quarto) al 180° (centottantesimo) giorno: integrazione aziendale pari al 20% (venti per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza			
	Infortunio	l'Azienda corrisponderà al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, l'anticipazione dell'indennità INAIL e una retribuzione o un'integrazione dell'indennità INAIL, nelle seguenti misure: a. il giorno dell'infortunio: sarà retribuito come fosse stato regolarmente lavorato; b. dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno: sarà retribuito con il 60% (sessanta per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata per i giorni coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario che il lavoratore avrebbe dovuto effettuare, con esclusione delle voci correlate alla presenza; c. dal 4° (quarto) al 90° (novantesimo) giorno: vi sarà un'integrazione pari al 25% (venticinque per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza; d. dal 91° (novantunesimo) giorno: vi sarà un'integrazione pari al 10% (dieci per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza			
	Maternità	l'Azienda è esonerata da qualsiasi integrazione dell'indennità economica a carico dell'INPS, ad eccezione dell'indennità del 20% (venti per cento) per la tredicesima mensilità			
	Congedo matrimoniale	15 giorni			
	Permessi	nessuna particolarità			
	Sospensione/riduzione lavoro o CIG	nessuna particolarità			
	Aspettative	concedibili al termine del periodo di comportamento e previa richiesta scritta, nella durata massima pari al 50% (cinquanta per cento) del periodo di comportamento spettante al Lavoratore			
GESTIONE	Prova	Livello	Prova	Recesso Azienda	Preavviso Lavoratore
		Quadri, A, B1 B2 e Op. Vendita di 1ª Cat. B3 e Op. Vendita di 2ª Cat. B3 e Op. di Vendita di 1ª Cat. D1, D2 e E	6 mesi 4 mesi 3 mesi 2 mesi 1 mese	3 mesi 2 mesi 1,5 mesi 1 mese 15 giorni	4 settimane 3 settimane 2 settimane 2 settimane 1 settimana
	la durata della prova e del recesso viene stabilita in giorni di calendario. Prova Lavoratore: durata minima pari al 50% (cinquanta per cento) della durata prevista. Recesso da parte aziendale durante la prova: solo superato il 50% (cinquanta per cento) del periodo di prova previsto ed entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'Azienda, senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva. Preavviso del lavoratore durante la prova: il lavoratore in prova ha diritto al libero recesso, ma nel rispetto dell'obbligo di preavviso ridotto indicati nella colonna "Preavviso Lavoratore". Sospensione della prova: nel caso intervenga malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il lavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell'Azienda				
	Preavviso	Livello	Fino a 5 anni di servizio	Tra 5 e 10 anni di servizio	Oltre 10 anni di servizio
		Dirigenti Quadri A1 A2 B1 B2 (Op. di Vendita di 1ªe 2ªCat.) C1,C2 (Op. di Vendita di 3ª Cat.) D1,D2 e Lavoratori discontinui il preavviso viene indicato in giorni di calendario	180 120 90 75 45 30 15	240 150 120 90 60 45 20	270 180 150 105 75 60 30
	Tirocinio	il tirocinio si può svolgere, mediante Convenzione della Fondazione Consulenti per il Lavoro o dell'Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.). Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l'Azienda Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 euro (quattrocento/00 Euro). Durata massima e tipologie attivabili sono riconducibili alla normativa tempo per tempo vigente			
	Apprendistato	Apprendistato Professionalizzante: il contratto d'Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d'età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni. Durata: La durata varia in relazione al tipo di qualificazione da conseguire e non potrà essere inferiore a 6 (sei) e superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell'artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi.			
		Inquadramento Finale	Primo Periodo	Secondo Periodo	Durata Totale
			(Mesi)	(Mesi)	(Mesi)
		A1 (Ex A)	18	18	36
		A2 (Ex B1)	18	18	36
		B1 (Ex B2) e Op. di Vendita di 1ª Cat.	18	18	36
		B2 (Ex B3) e Op. di Vendita di 2ª Cat.	18	18	36
		C1 (Ex C)	16	16	32
		C2 (Ex D1)	15	15	30
		D1 (Ex D2)	14	14	28
		Retribuzione: nel primo periodo, l'inquadramento e la corrispondente retribuzione saranno di due livelli inferiori rispetto all'inquadramento finale. Nel secondo periodo, l'inquadramento e la retribuzione saranno di un livello inferiore rispetto al predetto inquadramento finale. L'apprendista con la qualifica finale al livello D2 permarrà per entrambi i periodi al livello E. La retribuzione dell'apprendista per la qualifica finale di Operatore di Vendita di Seconda Categoria sarà, nel primo periodo, pari all'80% (ottanta per cento) di quella prevista per l'Operatore di Vendita di Terza Categoria e, nel secondo periodo, pari al 90% (novanta per cento)			
		Minimi da 1.9.2023			
		Inquadramento Finale	Retribuzione Primo Periodo	Retribuzione Secondo Periodo	
		A1 (ex A)	1.950,40	2.170,99	
		A2 (ex B1)	1.718,21	1.950,40	
		B1 (ex B2)	1.555,68	1.718,21	
		B2 (ex B3)	1.427,97	1.555,68	
		C1 (ex C)	1.277,05	1.427,97	
		C2 (ex D1)	1.160,95	1.277,05	
		D1 (ex D2)	1.160,95	1.160,95	
		p. 1° Cat.	1.425,32	1.547,23	
		Op, 2° Cat*	1140,256	1282,788	

GESTIONE	<p>Minimi da 1.9.2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inquadramento Finale</th> <th>Retribuzione Primo Periodo</th> <th>Retribuzione Secondo Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1 (ex A)</td><td>1.992,39</td><td>2.217,73</td></tr> <tr><td>A2 (ex B1)</td><td>1.755,20</td><td>1.992,39</td></tr> <tr><td>B1 (ex B2)</td><td>1.589,18</td><td>1.755,20</td></tr> <tr><td>B2 (ex B3)</td><td>1.458,72</td><td>1.589,18</td></tr> <tr><td>C1 (ex C)</td><td>1.304,55</td><td>1.458,72</td></tr> <tr><td>C2 (ex D1)</td><td>1.185,95</td><td>1.304,55</td></tr> <tr><td>D1 (ex D2)</td><td>1.185,95</td><td>1.185,95</td></tr> <tr><td>p. 1° Cat.</td><td>1.456,01</td><td>1.608,12</td></tr> <tr><td>Op, 2° Cat*</td><td>1164,808</td><td>1310,409</td></tr> </tbody> </table> <p>Minimi da 1.9.2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inquadramento Finale</th> <th>Retribuzione Primo Periodo</th> <th>Retribuzione Secondo Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1 (ex A)</td><td>2.034,39</td><td>2.264,48</td></tr> <tr><td>A2 (ex B1)</td><td>1.792,20</td><td>2.034,39</td></tr> <tr><td>B1 (ex B2)</td><td>1.622,67</td><td>1.792,20</td></tr> <tr><td>B2 (ex B3)</td><td>1.489,46</td><td>1.622,67</td></tr> <tr><td>C1 (ex C)</td><td>1.332,05</td><td>1.489,46</td></tr> <tr><td>C2 (ex D1)</td><td>1.210,95</td><td>1.332,05</td></tr> <tr><td>D1 (ex D2)</td><td>1.210,95</td><td>1.210,95</td></tr> <tr><td>p. 1° Cat.</td><td>1.486,69</td><td>1.642,02</td></tr> <tr><td>Op, 2° Cat*</td><td>1189,352</td><td>1338,021</td></tr> </tbody> </table> <p>Formazione: la formazione da erogare all'Apprendista dovrà essere conforme al Piano Formativo Individuale sottoscritto tra le Parti e allegato al Contratto di lavoro e dovrà comprendere: a) La formazione specifica finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali specialistiche della qualifica da conseguire. b) La formazione teorica relativa alla sicurezza e igiene del lavoro e alle competenze c.d. "trasversali". c) La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro. La restante formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale. Prova: nessuna particolarità</p>	Inquadramento Finale	Retribuzione Primo Periodo	Retribuzione Secondo Periodo	A1 (ex A)	1.992,39	2.217,73	A2 (ex B1)	1.755,20	1.992,39	B1 (ex B2)	1.589,18	1.755,20	B2 (ex B3)	1.458,72	1.589,18	C1 (ex C)	1.304,55	1.458,72	C2 (ex D1)	1.185,95	1.304,55	D1 (ex D2)	1.185,95	1.185,95	p. 1° Cat.	1.456,01	1.608,12	Op, 2° Cat*	1164,808	1310,409	Inquadramento Finale	Retribuzione Primo Periodo	Retribuzione Secondo Periodo	A1 (ex A)	2.034,39	2.264,48	A2 (ex B1)	1.792,20	2.034,39	B1 (ex B2)	1.622,67	1.792,20	B2 (ex B3)	1.489,46	1.622,67	C1 (ex C)	1.332,05	1.489,46	C2 (ex D1)	1.210,95	1.332,05	D1 (ex D2)	1.210,95	1.210,95	p. 1° Cat.	1.486,69	1.642,02	Op, 2° Cat*	1189,352	1338,021
	Inquadramento Finale	Retribuzione Primo Periodo	Retribuzione Secondo Periodo																																																										
	A1 (ex A)	1.992,39	2.217,73																																																										
	A2 (ex B1)	1.755,20	1.992,39																																																										
	B1 (ex B2)	1.589,18	1.755,20																																																										
	B2 (ex B3)	1.458,72	1.589,18																																																										
	C1 (ex C)	1.304,55	1.458,72																																																										
	C2 (ex D1)	1.185,95	1.304,55																																																										
	D1 (ex D2)	1.185,95	1.185,95																																																										
	p. 1° Cat.	1.456,01	1.608,12																																																										
Op, 2° Cat*	1164,808	1310,409																																																											
Inquadramento Finale	Retribuzione Primo Periodo	Retribuzione Secondo Periodo																																																											
A1 (ex A)	2.034,39	2.264,48																																																											
A2 (ex B1)	1.792,20	2.034,39																																																											
B1 (ex B2)	1.622,67	1.792,20																																																											
B2 (ex B3)	1.489,46	1.622,67																																																											
C1 (ex C)	1.332,05	1.489,46																																																											
C2 (ex D1)	1.210,95	1.332,05																																																											
D1 (ex D2)	1.210,95	1.210,95																																																											
p. 1° Cat.	1.486,69	1.642,02																																																											
Op, 2° Cat*	1189,352	1338,021																																																											
<p>Contratto intermittente</p> <p>rappresenta una soluzione consigliata per le intensificazioni dei fine settimana o in concomitanza di particolari festività o di intensificazioni stagionali, poiché permette di sopperire alle impreviste esigenze con personale già selezionato, con il necessario rapporto fiduciario, la competenza e la prontezza nell'effettuazione dell'opera richiesta. Ipotesi di attivazione: che potrà utilizzarne la prestazione nelle seguenti ipotesi: A) Oggettive: per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo o intermittente e per l'intensificazione di lavori come servizi di portineria e guardiania, servizi di antitaccheggio, addetti ai call center, promoter e addetti al merchandising, attività di cameriere, cuoco, pizzaiolo, pasticciere, gelatiere, panettiere o commesso, attività a carattere stagionale e quelle previste nel Regio Decreto n. 2657/1923, attività di preparazione, manutenzione e pulizie straordinarie richieste per le aperture dei locali soggetti a stagionalità (nei 3 mesi antecedenti alle aperture stesse), attività di chiusura a fine stagione, per messa in sicurezza e ricovero (nei 2 mesi seguenti la chiusura stagionale). B) Soggettive: per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età (con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati. Limiti: Il Contratto di lavoro intermittente, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 (quattrocento) giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 (tre) anni solari. Trattamento Economico: per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere: 1/173° della P.B.N.C.M. spettante; 1/173° dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale spettante; - 1/173° degli eventuali Aumenti Periodici di Anzianità maturati; - 1/173° di ogni altra voce della Retribuzione Mensile Normale pattuita tra le Parti "ad personam". Retribuzione Differita: per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere, quale quota oraria della retribuzione differita per Tredicesima Mensilità, 1:1904 della Retribuzione Mensile Normale. Ferie: il Lavoratore Intermittente matura 1:1904 ore di ferie per ciascuna ora effettivamente lavorata. TFR: il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità. Assistenza Sanitaria: per ciascuna ora lavorata va riconosciuta l'Indennità Sostitutiva di Prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative degli Enti Bilaterali, pari ad euro 0,1445. Tale indennità non è utile alla determinazione della retribuzione oraria spettante e, quindi, anche al calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.. Indennità di disponibilità: non inferiore al 20% (venti per cento) della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, maggiorata del rateo di tredicesima mensilità</p> <p>La "Nuova Indennità di Mancata Contrattazione, dovrà essere sostituita, per ciascuna ora effettivamente lavorata da 1/173° dell'importo previsto per assenze pari a zero come da seguente tabella (valori da riconoscere dal primo gennaio 2020):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Quota Oraria Indennità Mancata Contrattazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dirigente</td><td>1,2835</td></tr> <tr><td>Quadro</td><td>0,8286</td></tr> <tr><td>A1 ex A</td><td>0,7405</td></tr> <tr><td>A2 ex B1</td><td>0,6594</td></tr> <tr><td>B1 (ex B2) e Op. 1 Cat.</td><td>0,5924</td></tr> <tr><td>B2 (ex B3) e Op. 2 Cat.</td><td>0,5218</td></tr> <tr><td>C1 (ex C) e Op. 3 Cat.</td><td>0,4725</td></tr> <tr><td>C2 (ex D1)</td><td>0,4337</td></tr> </tbody> </table> <p>Contributi per le prestazioni dell'Ente Bilaterale:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valore Mese (euro)</th> <th>Valore Anno (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Contributi a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore</td><td>4,5</td><td>54,0</td></tr> <tr><td>Contributo a carico del lavoratore</td><td>1,5</td><td>18,0</td></tr> <tr><td>Totale</td><td>6,0</td><td>72,0</td></tr> </tbody> </table>	Livello	Quota Oraria Indennità Mancata Contrattazione	Dirigente	1,2835	Quadro	0,8286	A1 ex A	0,7405	A2 ex B1	0,6594	B1 (ex B2) e Op. 1 Cat.	0,5924	B2 (ex B3) e Op. 2 Cat.	0,5218	C1 (ex C) e Op. 3 Cat.	0,4725	C2 (ex D1)	0,4337		Valore Mese (euro)	Valore Anno (euro)	Contributi a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore	4,5	54,0	Contributo a carico del lavoratore	1,5	18,0	Totale	6,0	72,0																															
Livello	Quota Oraria Indennità Mancata Contrattazione																																																												
Dirigente	1,2835																																																												
Quadro	0,8286																																																												
A1 ex A	0,7405																																																												
A2 ex B1	0,6594																																																												
B1 (ex B2) e Op. 1 Cat.	0,5924																																																												
B2 (ex B3) e Op. 2 Cat.	0,5218																																																												
C1 (ex C) e Op. 3 Cat.	0,4725																																																												
C2 (ex D1)	0,4337																																																												
	Valore Mese (euro)	Valore Anno (euro)																																																											
Contributi a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore	4,5	54,0																																																											
Contributo a carico del lavoratore	1,5	18,0																																																											
Totale	6,0	72,0																																																											
<p>Contratto tempo determinato</p> <p>Contingentamento: possono essere assunti Lavoratori a tempo determinato, fino al 60% dei Lavoratori a Tempo Indeterminato, quindi in aggiunta alla base legalmente prevista del 20% (venti per cento), purché nel rispetto della durata massima complessiva, per le seguenti ragioni: a) Oggettive: - Quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un appalto o di un servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario o occasionale, nei limiti di durata previsti per la stessa, oltre ai tempi ragionevoli di collaudo e consegna. - Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi alla ricorrente necessità d'intensificazione del lavoro in particolari periodi dell'anno (copertura delle intensificazioni dei servizi/aperture richiesti durante i Periodi Feriali e/o Festivi, nei periodi dei saldi, nei periodi di chiusura contabili e fiscali). - Nella fase di avvio dell'appalto di nuovi servizi nei limiti di 120 (centoventi) giorni, intesi come tempo medio richiesto per l'integrazione della forza lavoro. - Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi occupati quando assunti a tempo determinato dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo complessivo. b) Di rioccupazione. Al fine di incentivare la rioccupazione, per</p>																																																													

	<p>qualsiasi mansione, è ammessa l'assunzione con contratto a tempo determinato senza limiti quantitativi di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i competenti Centri per l'Impiego Territoriali da almeno 3 mesi.</p> <p>Tredicesima: Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12 (dodici) mesi, la tredicesima mensilità potrà essere corrisposta frazionata mediante il riconoscimento dell'8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 14 (quattordici) giorni. Al termine del rapporto di lavoro vi sarà il saldo della tredicesima, solo se più favorevole al Lavoratore (si verifica quando nel corso dell'anno è intervenuto un aumento della Retribuzione Individuale Mensile).</p> <p>Permessi: È possibile corrispondere mensilmente anche la monetizzazione del rateo di permessi mediante il riconoscimento del 1,54% della Retribuzione mensile</p>																																																
Part time	<p>la prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale verticale anche per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori, purché essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali necessari. In tal caso, non opera alcun limite minimo alla durata settimanale della prestazione. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali dovranno essere proporzionati all'orario di lavoro a tempo parziale concordato ad eccezione dei contributi destinati alla "Gestione Speciale" dell'En.Bi.C., che saranno integralmente dovuti o esclusi secondo le disposizioni degli articoli 153 e 154 CCNL</p> <p>Clausole Elastiche: A) il Datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze aziendali, oppure in fase di assunzione, ha diritto di variare la collocazione temporale dell'orario di lavoro nel contratto a Tempo Parziale, nei limiti del 10% (dieci per cento) del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore, nel rispetto di un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi e con il riconoscimento, per le ore variate, di una maggiorazione della retribuzione del 5% (cinque per cento), già comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e T.F.R. B)</p> <p>Clausole Flessibili: a fronte di mutate esigenze aziendali, o in fase di assunzione, il Datore di lavoro può variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso al Lavoratore di 10 (dieci) giorni lavorativi, entro il limite del 10% (dieci per cento) del normale orario di lavoro settimanale già precedentemente concordato. In caso di aumento, il lavoratore avrà diritto di ricevere per le ore ordinarie richieste, per il tempo di 3 (tre) mesi, la retribuzione oraria maggiorata del 5% (cinque per cento), già comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e T.F.R. Superato tale periodo, dovrà effettuarsi il consolidamento previsto dall'art.33 C.C.N.L.</p>																																																
GESTIONE	<p>Maggiorazione per Supplementare Prolungato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Preavviso Normale</th> <th>Richiesta Tempestiva</th> <th>Richiesta Urgente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale</td> <td>25%</td> <td>28%</td> <td>31%</td> </tr> <tr> <td>- Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo</td> <td>27%</td> <td>30%</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno feriale</td> <td>36%</td> <td>39%</td> <td>42%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maggiorazione per Supplementare Spezzato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Preavviso Normale</th> <th>Richiesta Tempestiva</th> <th>Richiesta Urgente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale</td> <td>28%</td> <td>31%</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>- Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo</td> <td>30%</td> <td>33%</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno feriale</td> <td>39%</td> <td>42%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>- In regime diurno in giorno di riposo</td> <td>33%</td> <td>36%</td> <td>39%</td> </tr> <tr> <td>- In regime diurno in giorno festivo</td> <td>35%</td> <td>38%</td> <td>41%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno di riposo</td> <td>39%</td> <td>42%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>- In regime notturno in giorno festivo</td> <td>41%</td> <td>44%</td> <td>47%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lavoro Prolungato: è la prestazione richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro. Lavoro extra ordinario Spezzato: È la prestazione lavorativa richiesta in modo non adiacente all'orario ordinario di lavoro. Preavviso normale: entro i 4 giorni lavorativi - Richiesta Tempestiva: Preavviso non inferiore ai due giorni. Richiesta Urgente: Preavviso inferiore ai due giorni</p> <p>Consolidamento: Quando nel Tempo Parziale le Clausole flessibili o il Lavoro Supplementare siano permanenti e di durata superiore a 3 (tre) mesi di calendario si opera il Consolidamento di tali elemento all'interno dell'orario di lavoro</p>		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente	- Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale	25%	28%	31%	- Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo	27%	30%	33%	- In regime notturno in giorno feriale	36%	39%	42%		Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente	- Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale	28%	31%	34%	- Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo	30%	33%	36%	- In regime notturno in giorno feriale	39%	42%	45%	- In regime diurno in giorno di riposo	33%	36%	39%	- In regime diurno in giorno festivo	35%	38%	41%	- In regime notturno in giorno di riposo	39%	42%	45%	- In regime notturno in giorno festivo	41%	44%	47%
	Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente																																														
- Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale	25%	28%	31%																																														
- Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo	27%	30%	33%																																														
- In regime notturno in giorno feriale	36%	39%	42%																																														
	Preavviso Normale	Richiesta Tempestiva	Richiesta Urgente																																														
- Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale	28%	31%	34%																																														
- Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo	30%	33%	36%																																														
- In regime notturno in giorno feriale	39%	42%	45%																																														
- In regime diurno in giorno di riposo	33%	36%	39%																																														
- In regime diurno in giorno festivo	35%	38%	41%																																														
- In regime notturno in giorno di riposo	39%	42%	45%																																														
- In regime notturno in giorno festivo	41%	44%	47%																																														
Lavoro domicilio	non regolamentato																																																
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	Assistenza Sanitaria Integrativa: l'assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i contratti che prevedano attività presso l'Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 (dodici) mesi																																																
Lavoro stagionale	<p>nell'arco dello stesso ciclo d'attività stagionale, non è consentito per ogni singolo Lavoratore superare gli 8 (otto) mesi nell'anno solare di durata massima complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento e consegne. Nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo determinato. Il Lavoratore assunto a termine per lo svolgimento d'attività stagionali o per Ragioni Oggettive ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dalla stessa Azienda e per le medesime attività, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto entro 3 (tre) mesi dalla data di cessazione</p> <p>Indennità di fine stagione: ai lavoratori che permangono in forza fino al termine previsto del loro contratto viene corrisposto all'atto della cessazione e in aggiunta al T.F.R., per ogni mese integralmente lavorato, un Trattamento aggiuntivo di fine rapporto, pari al 60% (sessanta per cento) della Nuova Indennità di Mancata Contrattazione</p>																																																
Telelavoro	<p>il Telelavoro può essere di quattro tipi: 1) domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore; 2) mobile: svolto attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili; 3) remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri, i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali; 4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno dell'Azienda. Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Dipendenti subordinati e può svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato o indeterminato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non configurano un'unità autonoma aziendale. Formazione: I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d'organizzazione del lavoro. Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l'Azienda sia per il Lavoratore. Postazione: La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'Azienda. Orario di Lavoro: Il Telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro ed in riferimento all'orario di lavoro, non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.</p>																																																
Lavoro agile	disciplina prevista da dall'accordo interconfederale 27 luglio 2020 per la disciplina del lavoro agile. L'accordo quadro disciplina gli elementi generali che caratterizzano la modalità di lavoro agile e potrà essere recepito a livello territoriale o aziendale. Gli elementi posti alla base dell'accordo riguardano la volontarietà, le modalità di esercizio del recesso, la disciplina dei tempi e dei luoghi di lavoro.																																																

GESTIONE		Vengono posti i limiti in termini di privacy, sicurezza e disciplinate le modalità di controllo del lavoratore nonché l'esercizio dei poteri datoriali e delle contrapposte sanzioni. L'accordo ricalca il contenuto della Legge 81/2017																																																																					
	Condizioni d'ingresso	<p>al fine di favorire l'occupazione di lavoratori disoccupati privi dei requisiti anagrafici per l'attivazione del contratto di apprendistato, oppure, provi delle competenze inerenti alle mansioni richieste è prevista l'attivazione di un contratto d'assunzione con "Condizioni d'ingresso" che preveda, nel periodo iniziale di formazione, l'inquadramento al livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni che saranno effettuate. L'attivazione di tale specifica forma contrattuale è subordinata ad una specifica richiesta di conformità all'Ente Bilaterale di Categoria.</p> <p>Livelli iniziali, di approdo e durata della formazione nelle Condizioni d'Ingresso:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Mesi di Durata Complessiva di Formazione</th> <th>Livello di Approdo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B1</td> <td>32</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>30</td> <td>B1</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>28</td> <td>B2</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>22</td> <td>B3</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>20</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>16</td> <td>D1</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>12</td> <td>D2</td> </tr> </tbody> </table>	Livello	Mesi di Durata Complessiva di Formazione	Livello di Approdo	B1	32	A	B2	30	B1	B3	28	B2	C	22	B3	D1	20	C	D2	16	D1	E	12	D2																																													
	Livello	Mesi di Durata Complessiva di Formazione	Livello di Approdo																																																																				
	B1	32	A																																																																				
	B2	30	B1																																																																				
B3	28	B2																																																																					
C	22	B3																																																																					
D1	20	C																																																																					
D2	16	D1																																																																					
E	12	D2																																																																					
Viaggiatori e piazzisti	non regolamentato																																																																						
Collocamento	nessuna particolarità																																																																						
Formazione continua	non prevista																																																																						
PREVIDENZA ASSISTENZA	Previd. Integrativa/complem.	Fondo di categoria non costituito, adesione libera da parte dei lavoratori presso fondi aperti. Dal primo settembre 2023 il datore di lavoro corrisponderà al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, in aggiunta al TFR, una quota contributiva a proprio carico pari al 1% della Paga Base Nazionale Conglobale Mensile																																																																					
	Assistenza integrativa	<p>riconosciuta tramite l'Ente Bilaterale Confederale.</p> <p>Contribuzione:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Gestione Ordinaria</th> <th colspan="2">Gestione Speciale</th> </tr> <tr> <th>Mese</th> <th>Anno</th> <th>Mese</th> <th>Anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><i>Generalità Rapporti di Lavoro</i></td> </tr> <tr> <td>a carico dell'azienda</td> <td>7,5</td> <td>90,00</td> <td>14,00</td> <td>168,00</td> </tr> <tr> <td>a carico del lavoratore</td> <td>1,5</td> <td>18,00</td> <td>1,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Quadri</i></td> </tr> <tr> <td>a carico dell'azienda</td> <td>7,5</td> <td>90,00</td> <td>41,67</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>a carico del lavoratore</td> <td>1,5</td> <td>18,00</td> <td>50,67</td> <td>608,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Tempo determinato inferiore a 12 mesi</i></td> </tr> <tr> <td>carico dell'azienda</td> <td>4,5</td> <td>54,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>a carico del lavoratore</td> <td>1,5</td> <td>18,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Lavoratori con orario inferiore a 16 ore settimanali</i></td> </tr> <tr> <td>dell'azienda</td> <td>7,5</td> <td>90,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>a carico del lavoratore</td> <td>1,5</td> <td>18,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elemento Perequativo - solo per i Lavoratori ai quali non competono le prestazioni della "Gestione Speciale" deve essere corrisposto un Elemento Perequativo Sostitutivo in quota oraria di lordi euro 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata</p>		Gestione Ordinaria		Gestione Speciale		Mese	Anno	Mese	Anno	<i>Generalità Rapporti di Lavoro</i>					a carico dell'azienda	7,5	90,00	14,00	168,00	a carico del lavoratore	1,5	18,00	1,00	12,00	<i>Quadri</i>					a carico dell'azienda	7,5	90,00	41,67	500,00	a carico del lavoratore	1,5	18,00	50,67	608,00	<i>Tempo determinato inferiore a 12 mesi</i>					carico dell'azienda	4,5	54,00	-	-	a carico del lavoratore	1,5	18,00	-	-	<i>Lavoratori con orario inferiore a 16 ore settimanali</i>					dell'azienda	7,5	90,00	-	-	a carico del lavoratore	1,5	18,00	-	-
		Gestione Ordinaria		Gestione Speciale																																																																			
		Mese	Anno	Mese	Anno																																																																		
	<i>Generalità Rapporti di Lavoro</i>																																																																						
	a carico dell'azienda	7,5	90,00	14,00	168,00																																																																		
	a carico del lavoratore	1,5	18,00	1,00	12,00																																																																		
	<i>Quadri</i>																																																																						
	a carico dell'azienda	7,5	90,00	41,67	500,00																																																																		
	a carico del lavoratore	1,5	18,00	50,67	608,00																																																																		
<i>Tempo determinato inferiore a 12 mesi</i>																																																																							
carico dell'azienda	4,5	54,00	-	-																																																																			
a carico del lavoratore	1,5	18,00	-	-																																																																			
<i>Lavoratori con orario inferiore a 16 ore settimanali</i>																																																																							
dell'azienda	7,5	90,00	-	-																																																																			
a carico del lavoratore	1,5	18,00	-	-																																																																			
Ente Bilaterale	En.Bi.C.																																																																						
Polizze vita	prevista a favore dei lavoratori con qualifica di Quadro tramite l'ente bilaterale di categoria																																																																						
Polizze infortuni	riconosciuta tramite l'Ente Bilaterale Confederale																																																																						
Assistenza Contrattuale	totalmente a carico dell'azienda nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque percento) dell'Imponibile Previdenziale di ogni Lavoratore																																																																						
Responsabilità Civile	ai lavoratori Quadri dev'essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con massimale di almeno euro 50.000,00 (cinquantamila Euro) per evento e per anno. L'Azienda è altresì tenuta ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni, con massimale di almeno euro 300.000,00 (trecentomila Euro)																																																																						